



Trento, 16 gennaio 2015

CD/nc

CIRCOLARE FISCALE N. 1/2015

Agli Enti Soci

– LL.SS. –

OGGETTO: nuovo metodo “split payment” applicabile alle fatture emesse agli enti pubblici dal 1° gennaio 2015

Nuovo metodo “split payment” applicabile alle fatture emesse dagli enti pubblici dal 1° gennaio 2015

FINANZIARIA 2015 – NOVITÀ: l’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto, al fine di combattere l’evasione fiscale, il **nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972** che prevede un **nuovo metodo** per il **versamento dell’IVA** all’Erario c.d. “split payment”, in base al quale L’IVA (a debito) viene versata direttamente all’Erario dal **cliente** (nel caso in questione Ente pubblico), relativamente alle fatture da questo ricevute. Tale meccanismo si applica sia alle fatture inerenti l’**attività istituzionale** del Comune sia a quelle inerenti l’**attività commerciale** (ad esempio gestione acquedotto e fognatura, ecc.)

SOGGETTI INTERESSATI: sul piano soggettivo lo “split payment” non trova applicazione generalizzata ma interessa le fatture emesse nei confronti dei **soggetti** espressamente citati nel nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, che **coincide** con l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la **normativa sull’esigibilità “differita”** dell’IVA, ai sensi dell’art. 6, co. 5 del D.P.R. 633/1972 a condizione che non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA. A norma del citato articolo 6 comma 5 del D.P.R. 633/1972 gli **enti pubblici** interessati sono:

- lo **Stato**;
- gli **organi dello Stato** anche se dotati di personalità giuridica;
- gli **enti pubblici territoriali** e rispettivi **consorzi**;
- la **C.C.I.A.A.**;
- gli **istituti universitari**;
- le **ASL** e gli **enti ospedalieri**;
- gli enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico;
- gli enti pubblici assistenza e beneficenza;
- gli enti di previdenza.

Pertanto, rientrano nei soggetti interessati al metodo dello “split payment” i **Comuni**, mentre sono **escluse dal nuovo metodo le Comunità di Valle** di cui all’art. 14 della L.P. 3/2006 in quanto **“Ente pubblico locale a struttura associativa”**, e non rientrante nella definizione di ente pubblico territoriale.

CASI DI ESCLUSIONE: lo “split payment” **non trova applicazione** per le operazioni in cui l’Ente pubblico assume la qualifica di **debitore d’imposta** e, pertanto, non può essere applicato per gli acquisti di **beni e le prestazioni di servizi** soggetti al **reverse charge**. Inoltre, non trova applicazione nei confronti dei **lavoratori autonomi**, relativamente ai compensi per prestazioni di



servizi assoggettati a **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta** sul reddito, mentre **non** sono previste **esclusioni** invece per le operazioni effettuate mediante l'economato anche se di modico valore.

Di conseguenza i Comuni, in questa fase di transizione, (in attesa di chiarimenti ministeriali ovvero di eventuali modifiche normative che si renderanno necessarie dopo questa prima fase operativa) dovranno fare particolare attenzione alle fatture di acquisto per le quali è stato rilasciato il RID automatico di addebito (come ad esempio le fatture telefoniche, ecc.), per le quali sarà indispensabile sospendere momentaneamente tale modalità di pagamento, nonché nei confronti delle fatture pagate dall'Economo con i fondi economali, in quanto il nuovo articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 prevede espressamente che il nuovo regime dello "split payment" si applica alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizio rese nei confronti dei soggetti così come sopra indicati. Quindi rientrano in tale fattispecie anche gli acquisti effettuati tramite l'Economo, anche se di modico valore. E' pertanto auspicabile un chiarimento ministeriale in merito.

DECORRENZA DELLA NUOVA DISPOSIZIONE – CHIARIMENTI DA PARTE DEL MEF:

l'applicazione del nuovo metodo introdotto dalla Finanziaria 2015 è però **subordinato** al rilascio di una **specificata autorizzazione** in deroga da parte dell'Unione Europea, non essendo previsto dalla normativa comunitaria contenuta nella Direttiva n. 2006/112/CE. Tuttavia in sede di approvazione della Finanziaria 2015 è stato stabilito di **anticipare l'applicazione** delle nuove disposizioni alle **operazioni** per le quali L'IVA è **esigibile** a partire **dal 1° gennaio 2015**, nonostante non sia ancora pervenuta la relativa autorizzazione da parte dell'UE.

Come chiarito dal MEF con il Comunicato stampa del 9 gennaio 2015, n. 7 il **nuovo metodo** è applicabile alle **operazioni fatturate** a partire dal **1° gennaio 2015**, per le quali l'esigibilità dell'IVA si verifichi successivamente dalla stessa data. Conseguentemente le fatture emesse da parte del fornitore fino al **31 dicembre 2014** non sono interessate al nuovo metodo, anche se pagate da parte del Comune nel corso del 2015. Ciò che rileva per lo "split payment" sarà solo la **data della fattura**, che dovrà essere successiva al 1° gennaio 2015.

Per tali operazioni l'IVA diventa esigibile al pagamento della fattura da parte dell'Ente pubblico e, in tale momento, il cliente (Ente pubblico) non provvede al pagamento dell'IVA al cedente/prestatore ma provvedere a versare la stessa direttamente in favore dell'Erario.

In riferimento all'**esigibilità dell'IVA** è stato specificato che la stessa si realizza al momento del **pagamento** della **fattura** da parte dell'Ente pubblico oppure, su **opzione** dell'Ente pubblico stesso, al momento della **ricezione** della fattura.

ASPETTI OPERATIVI: come chiarito sopra per le fatture soggette al nuovo metodo dello "split payment", la scelta in merito all'**esigibilità** dell'IVA non è più del singolo fornitore, ma del Comune. Come chiarito dal MEF nel comunicato stampa del 9 gennaio 2015 l'**esigibilità** dell'IVA si realizza:

- al momento del pagamento della fattura da parte dell'Ente pubblico; ovvero
- su opzione dell'Ente pubblico al momento della ricezione della fattura.

Il MEF nel citato comunicato stampa anticipa alcune previsioni del decreto attuativo; in particolare viene precisato che il versamento dell'IVA da parte dell'Ente pubblico sarà utilizzato utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) utilizzando un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;



c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Tuttavia il MEF nel comunicato stampa chiarisce che il decreto attuativo in fase di elaborazione prevedrà che, fino all'**adeguamento** dei **sistemi informativi** relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse **amministrazioni pubbliche** possono accantonare le somme occorrenti per il **successivo versamento** dell'imposta, che deve comunque essere effettuato entro il **16 aprile 2015**. Di conseguenza, l'Ente pubblico potrà versare entro il **16 aprile 2015** tutta l'IVA trattenuta nei **primi tre mesi** (avendo così il tempo di attendere il decreto attuativo e di registrare le fatture come esso prevedrà), per cui nel frattempo dovrà comunque applicare il nuovo meccanismo trattenendo gli importi dell'IVA ai fornitori al fine di accantonare tali somme per il successivo versamento.


SANZIONI: con il nuovo metodo dello split payment l'**obbligo** di **versamento** dell'IVA ricade in capo all'Ente pubblico. L'art. 1, comma 633 della Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) prevede, in caso di **omesso o ritardato versamento** dell'IVA, l'applicazione della **sanzione** pari al **30%** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

RIMBORSO DEL CREDITO IVA: con l'introduzione del nuovo metodo di versamento dell'IVA è stata prevista per soggetti interessati allo "split payment" la possibilità del **rimborso del credito IVA** (annuale / trimestrale) in base al requisito dell'aliquota media a norma dell'art. 30, comma 2, lett. a) del D.P.R. 633/1972. E' inoltre riconosciuto ai soggetti interessati il **rimborso del credito IVA "in via prioritaria"**, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni. Tuttavia, per tale previsione il decreto attuativo in fase di perfezionamento da parte del MEF dovrà **modificare** l'apposito DM previsto in tema di rimborso del credito IVA dall'art. 38-bis, comma 10, DPR n. 633/72.


dott. Carlo Bellante

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi


Il Presidente
dott. Paride Giannopiera
